



2025/1056

28.5.2025

DECISIONE (UE) 2025/1056 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2025

relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lituania a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il quarto periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo

[notificata con il numero C(2025) 2933]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro")⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all'attuazione del cielo unico europeo⁽²⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013⁽³⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI

- (1) A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri devono elaborare piani, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo (*Functional Airspace Blocks*, "FAB"), comprendenti obiettivi prestazionali per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali piani devono includere obiettivi prestazionali locali coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il periodo di riferimento in questione.
- (2) Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il quarto periodo di riferimento ("RP4", 2025-2029) erano stati stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione⁽⁴⁾.
- (3) Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l'RP4, che sono stati presentati alla Commissione per la valutazione entro il 1° ottobre 2024. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare i progetti aggiornati di piani di miglioramento delle prestazioni entro il 15 novembre 2024.
- (4) La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione è basata sul progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni per l'RP4 presentato dalla Lituania ("progetto di piano di miglioramento delle prestazioni").
- (5) L'organo di valutazione delle prestazioni (Performance Review Body, "PRB"), che assiste la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni.

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/549/oj>.

⁽²⁾ GU L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj>.

⁽³⁾ GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/317/oj.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione, del 12 giugno 2024, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il quarto periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2029 (GU L, 2024/1688, 17.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1688/oj).

- (6) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni sulla base dei criteri di cui all'allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali, se del caso.
- (7) La Commissione ha integrato la propria valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni con una revisione degli elementi di cui all'allegato IV, punto 2, del suddetto regolamento di esecuzione. Per quanto attiene all'allegato IV, punto 2.1, lettera d), punto vii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione fa notare di non aver condotto, nell'ambito di tale revisione, un'analisi dettagliata della metodologia applicata dalla Lituania per la ripartizione dei costi tra servizi di rotta e servizi presso i terminali nell'RP4. La Commissione non ha pertanto tratto conclusioni, in questa fase, in merito alla conformità di tale metodologia di ripartizione dei costi all'articolo 15, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione degli obiettivi di sicurezza

- (8) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni è stata valutata conformemente all'allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
- (9) Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dalla Lituania in relazione all'efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

Lituania	Obiettivi relativi all'efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell'AESA					
Fornitore di servizi di navigazione aerea	Obiettivo di gestione della sicurezza	2025	2026	2027	2028	2029
Oro Navigacija	Politica e obiettivi di sicurezza	C	C	C	C	C
	Gestione dei rischi per la sicurezza	C	C	C	C	D
	Garanzia della sicurezza	C	C	C	C	C
	Promozione della sicurezza	C	C	C	C	C
	Cultura della sicurezza	C	C	C	C	C

- (10) La Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali concernenti la sicurezza proposti dalla Lituania per il fornitore di servizi di navigazione aerea "Oro Navigacija" equivalgono agli obiettivi di sicurezza a livello dell'Unione per ciascun anno civile dell'RP4, ad eccezione dell'obiettivo "gestione dei rischi per la sicurezza" per cui si prevede di raggiungere il livello dell'obiettivo a livello dell'Unione nel 2029.
- (11) La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni stabilisce per Oro Navigacija misure volte al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali attività di formazione per gli esperti in materia di sicurezza, una migliore gestione dei rischi legati al fattore umano, la promozione della cultura della sicurezza e una migliore condivisione delle informazioni in materia di sicurezza all'interno dell'organizzazione.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi") (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/550/oj>).

- (12) Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (9), (10) e (11) e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 devono essere conseguiti entro l'ultimo anno dell'RP4, ossia il 2029, gli obiettivi prestazionali locali concernenti la sicurezza inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione.

Valutazione degli obiettivi ambientali

- (13) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene all'efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all'allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi ambientali proposti della Lituania sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento relativi all'efficienza di volo orizzontale di rotta contenuti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee (*European Route Network Improvement Plan*, "ERNIP"), elaborato conformemente all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione ⁽⁶⁾ e disponibile al momento dell'adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4, vale a dire il 2 luglio 2024.
- (14) Gli obiettivi prestazionali concernenti l'ambiente proposti dalla Lituania per l'RP4 e i corrispondenti valori di riferimento nazionali dell'ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

Lituania	2025	2026	2027	2028	2029
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva	13,13 %	13,12 %	13,11 %	13,10 %	13,09 %
Valori di riferimento	13,13 %	13,12 %	13,11 %	13,10 %	13,09 %

- (15) La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti dalla Lituania equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dell'RP4.
- (16) La Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Lituania ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali, che comprendono l'attuazione di uno spazio aereo transfrontaliero potenziato con rotte libere, un aggiornamento del sistema di gestione del traffico aereo, l'attuazione di strumenti a sostegno dell'uso flessibile dello spazio aereo e una revisione della progettazione dello spazio aereo volta a ottimizzare le traiettorie di volo.
- (17) Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando (14), (15) e (16), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4.

Valutazione degli obiettivi di capacità

- (18) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo (*air traffic flow management*, "ATFM") di rotta per volo è stata valutata in base al criterio di cui all'allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi di capacità proposti della Lituania sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, elaborato conformemente all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione e disponibile al momento dell'adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4, vale a dire il 2 luglio 2024.

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/123/oj).

- (19) Gli obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Lituania per l'RP4, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento del piano operativo della rete, sono i seguenti:

Lituania	2025	2026	2027	2028	2029
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATMF di rotta per volo	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
Valori di riferimento	0,07	0,05	0,03	0,02	0,02

- (20) La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità proposti dalla Lituania equivalgono o sono inferiori ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dell'RP4.
- (21) La Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Lituania ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta, che comprendono un aggiornamento del sistema di gestione del traffico aereo, un migliore coordinamento tra le unità di servizi di traffico aereo, dispositivi di emergenza a livello regionale nell'ambito del blocco funzionale di spazio aereo del Baltico e un moderato aumento del numero di controllori del traffico aereo operativi.
- (22) Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando (19), (20) e (21), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4.

Valutazione degli obiettivi di efficienza economica

- (23) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene al costo unitario determinato (*determined unit cost*, "DUC") per i servizi di navigazione aerea di rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell'RP4, nella tendenza a lungo termine del DUC nel corso dell'RP3 e dell'RP4 (2020-2029) e nel valore di riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno un contesto economico e operativo simile.
- (24) Gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dalla Lituania per l'RP4 e i relativi valori di riferimento sono i seguenti:

Zona tariffaria di rotta della Lituania	Valore di riferimento 2019	Valore di riferimento 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Obiettivi e valori di riferimento nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022)	46,48 EUR	54,97 EUR	55,57 EUR	54,16 EUR	53,04 EUR	53,18 EUR	51,69 EUR

- (25) Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC della Lituania a livello di zona tariffaria, pari a - 1,2 % nell'RP4, è in linea con il dato della tendenza a livello dell'Unione, pari a - 1,2 % nello stesso periodo.

- (26) Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC della Lituania nel corso dell'RP3 e dell'RP4 a livello di zona tariffaria, pari a +1,2 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell'Unione, pari a -1,0 % nello stesso periodo.
- (27) La Commissione osserva tuttavia che la Lituania ha perso, a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, una quota significativa dei sorvoli che storicamente era solita servire. Tale riduzione del traffico continua a incidere notevolmente sulle prestazioni in termini di efficienza economica del fornitore di servizi di navigazione aerea nell'RP4 e ha, in particolare, un effetto negativo sulla tendenza a lungo termine del DUC della Lituania.
- (28) È pertanto necessario stabilire, ai fini del criterio di valutazione di cui al considerando (26), se la Lituania sarebbe in linea con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell'Unione in assenza delle circostanze di cui al considerando (27).
- (29) A tal fine, la Commissione ha ricalcolato il dato della tendenza a lungo termine del DUC alla luce della perdita strutturale stimata di traffico per la Lituania a seguito della guerra in Ucraina, misurato in unità di servizio di rotta. Tale ricalcolo si traduce in un adeguamento del dato della tendenza a lungo termine del DUC per la Lituania pari a -4,8 %, che è migliore rispetto al dato della tendenza a lungo termine del DUC a livello dell'Unione, pari a -1,0 %. Si conclude pertanto che la Lituania soddisfa il criterio di valutazione di cui al considerando (26) dopo aver tenuto conto dell'effetto della significativa riduzione del traffico derivante dalla guerra in Ucraina.
- (30) Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento di 54,97 EUR del DUC della Lituania, in termini reali ai prezzi del 2022 ("EUR2022"), è superiore del 5,9 % rispetto al valore di riferimento medio, pari a 51,93 EUR in EUR2022, del gruppo a fini comparativi pertinente di cui all'articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2024/1688.
- (31) Se non si considera l'impatto negativo dei cambiamenti nei flussi di traffico causati dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è evidente che la Lituania è in linea sia con la tendenza del DUC a livello dell'Unione sia con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che la lieve deviazione dal valore di riferimento medio del DUC per il 2024 del suo gruppo a fini comparativi di cui al considerando (30) non osti a che gli obiettivi prestazionali concernenti l'efficienza economica della Lituania siano coerenti con gli obiettivi prestazionali concernenti l'efficienza economica a livello dell'Unione.
- (32) Alla luce delle constatazioni di cui al considerando da (24) a (31), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4.

CONCLUSIONI

- (33) Alla luce di quanto precede, gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lituania dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lituania per il quarto periodo di riferimento ("RP4"), elencati nell'allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4 stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688.

Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2025

Per la Commissione
Apostolos TZITZIKOSTAS
Membro della Commissione

ALLEGATO

**Obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della
Lituania, ritenuti coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il quarto periodo di
riferimento**

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA

Lituania	Obiettivi relativi all'efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea ("AESA")					
Fornitore di servizi di navigazione aerea	Obiettivo di gestione della sicurezza	2025	2026	2027	2028	2029
Oro Navigacija	Politica e obiettivi di sicurezza	C	C	C	C	C
	Gestione dei rischi per la sicurezza	C	C	C	C	D
	Garanzia della sicurezza	C	C	C	C	C
	Promozione della sicurezza	C	C	C	C	C
	Cultura della sicurezza	C	C	C	C	C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'AMBIENTE

Lituania	2025	2026	2027	2028	2029
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva	13,13 %	13,12 %	13,11 %	13,10 %	13,09 %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ

Lituania	2025	2026	2027	2028	2029
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATFM di rotta per volo	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'EFFICIENZA ECONOMICA

Zona tariffaria di rotta della Lituania	Valore di riferi- mento 2019	Valore di riferi- mento 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Obiettivi e valori di riferimento nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022)	46,48 EUR	54,97 EUR	55,57 EUR	54,16 EUR	53,04 EUR	53,18 EUR	51,69 EUR